

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 settembre 1982

N. 28 dell'O. d. G.

N. 294 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Indennità compensativa. Modifiche alla L.R.R. n. 15 del 3.3.1978 e n. 14 del 28.1.1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane".

L'anno millenovecento ottantadue il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	✓		26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario		u	27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo		u
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito	✓	
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco	✓	
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola		u
10) CALVARIO Pasquale	✓		35) RICCIATO Antonio	✓	
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico		u	38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele	✓		39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe	✓		40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano		u	41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio		u
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo		u
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCHI Francesco	✓	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Sig. Giuseppe Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che ventottesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame del disegno di legge "Indennità compensativa. Modifiche alle LL.RR. n. 15 del 3.3.78 e n. 14 del 28.1.1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane".

Dà la parola al relatore, cons. Bellomo, Presidente della III Commissione consiliare permanente, il quale svolge la relazione.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si procederà all'esame del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione del disegno di legge articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati con votazione palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Indennità compensativa. Modifiche alle LL.RR. n. 15 del 3.3.78 e n. 14 del 28.1.1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Indennità compensativa. Modifiche alle LL.RR. n. 15 del 3.3.78 e n. 14 del 28.1.80. Delega delle funzioni alle Comunità Montane

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge

Art. 1 (Finalità)

Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia le norme di cui all'art. 5 della legge 1.8.1981 n. 423, che ha modificato gli artt. 5 e 6 della legge 10.5.1976 n. 352, e si delegano alle Comunità Montane le funzioni concernenti la concessione dell'indennità compensativa.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

(Condizioni per la concessione dell'indennità compensativa)

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 3.3.78 numero 15, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3.3.78, n. 16, è così modificato :

"La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni :

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, com partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

(Misura dell'indennità compensativa)

L'art. 21 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28/1/1980 n. 14; è così sostituito:

"La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA
- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

segue art. 3

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione é destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione della azienda".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

(Delega alle Comunità Montane)

L'art. 22 della legge regionale 3.3.1978 n. 15 é così sostituito:

"Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell'indennità compensativa sono delegate alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n. 9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità Montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità Montane trasmettono alla Regione l'elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione dell'indennità.

Le Comunità Montane, previa intesa, possono avvalersi dei Comuni per l'istruttoria delle domande.

Consiglio Regionale della Puglia

segue art. 4

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco dei beneficiari da parte delle Comunità Montane, delibera, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, l'accredito dei fondi occorrenti alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5%.

Le Comunità Montane provvedono alla liquidazione dell'indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accredito delle somme.

Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità Montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunità Montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge^{di} revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunità Montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

(Norma finanziaria)

La spesa per il pagamento dell'indennità compensativa farà carico all'apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di

segue art.5

previsione ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/3/1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10.5.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento previsto nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potrà ricorrere per la liquidazione dell'indennità suddetta agli eventi diritto anche ai capitoli di bilancio concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell'Agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, all'apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 6

(Norme transitorie)

Limitatamente all'anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali di cui all'art.4 decorrono a partire dal predetto termine.

Le norme della presente legge si applicano anche alle domande, già presentate, relative all'anno 1981.

(Approvato con votazione palese, all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)